



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01265 DEL SEN. CUCCHI (res. n. 197 del 12.06.2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo riportato in oggetto, si prende spunto da notizie di stampa dalle quali si apprende che Vincenzo Pugliese, ragazzo di 22 anni affetto da disturbi psichiatrici - quali disturbo bipolare, disturbo della personalità, autolesionismo - e inoltre tossicodipendente, sarebbe morto nel giugno 2023 a San Sisto, nei pressi di Perugia, a seguito di un'overdose da metadone e psicofarmaci. I disturbi psichici di cui sarebbe affetto il giovane lo avrebbero spinto verso l'abuso di sostanze stupefacenti, culminando in polidipendenza, atti di autolesionismo e in vari episodi di violenza.

Nell'ottobre 2022, la madre di Vincenzo Pugliese, sig.ra Antonella Scelzo, si sarebbe trovata costretta a denunciarlo per comportamenti aggressivi e alterati; tuttavia, benché a seguito di tali denunce il tribunale competente avesse richiesto un ricovero con "massima urgenza" in una struttura di cura e riabilitazione dalle patologie psichiche e dalle altre tossicodipendenze, sotto libertà vigilata, niente sarebbe stato fatto dalle istituzioni.

Il Ministero della giustizia, attraverso l'articolazione deputata, ha interpellato l'autorità giudiziaria competente che, in data 27 giugno 2024, ha trasmesso una puntuale relazione sulla vicenda giudiziaria nel suo complesso, in ordine alla quale risultano ostensibili solo alcune informazioni, trattandosi di procedimento penale ancora in fase d'indagine preliminare, nonché di informativa relativa a dati personali di salute, tipicamente sensibili.

Secondo le risultanze della relazione, a seguito di denuncia della sig.ra Antonello Scelzo, veniva iscritto il p.p. 6056/2022 RGNR a carico del predetto Pugliese per il reato di cui all'art.572 c.p. in quanto la donna lamentava di ricevere ripetute richieste di denaro da figlio che, ove non soddisfatte, sfociavano in minacce, ingiurie e, in alcune occasioni, anche in violenze.

A distanza di qualche mese la madre presentava una ulteriore querela, quando il figlio, a seguito di un ulteriore diniego da parte della genitrice di richiesta economica, aveva pubblicato su Instagram un filmato che lo ritraeva con una pistola in mano e una canzone con il seguente testo “morirò stanotte...ricomincerò domani mattina”.

A seguito delle indagini svolte, acquisite anche le relazioni del medico psichiatra del C.S.M. e dell'educatore del percorso di recupero seguito in precedenza dall'indagato presso la Coop.Soc. Di Foligno (volontariamente interrotto), nel novembre 2022 il Pugliese veniva sottoposto a misura cautelare ex art.282 bis c.p.p. dell'allontanamento dalla casa familiare. L'Ufficio ai sensi dell'art.282 quater c.p.p. comunicava la misura al SERT di Perugia e al CSM che seguivano il Pugliese, al fine di una rivalutazione di un diverso programma riabilitativo residenziale, oltre che ai servizi sociali territorialmente competenti e contestualmente richiedeva al Tribunale di Perugia la nomina di un amministratore di sostegno.

A seguito di attenta valutazione medico psichiatrica, richiesta dall'Autorità giudiziaria, il Pugliese veniva non solo sottoposto a programma riabilitativo residenziale, ma, altresì, supportato con la nomina di un amministratore di sostegno.

Era, infatti, emerso che il giovane era in cura presso il servizio CSM dell'ASL Umbria 1 fin dal giugno 2020, manifestando sintomatologia di “sindrome da disadattamento con reazione depressiva” con consumo saltuario di stupefacenti per cui seguiva un programma di cura presso il SERT di Perugia ed inoltre che dal dicembre 2021 era stato inserito in un programma di tipo semiresidenziale, presso il CAD di Boneggio, con dimissioni nel giugno del 2022 e con inserimento in programma residenziale presso La Tenda di Foligno, programma volontariamente interrotto nel settembre 2022.

Nell'ambito del procedimento penale a carico del Pugliese, dopo l'incidente probatorio per l'espletamento della perizia psichiatrica ex art.70 c.p., tenuto conto della necessità di tutela del giovane, nel marzo 2023 il Gip di Perugia disponeva l'applicazione provvisoria della misura sicurezza della libertà vigilata con prescrizione di temporaneo ricovero presso la Comunità Incontro di Amelia che si era resa disponibile.

Alla fine del mese di aprile 2023, emergeva invece che la Comunità inizialmente indicata non aveva fornito la disponibilità per l'esecuzione della misura e che il giovane era ancora domiciliato presso l'abitazione dei nonni, risultando possibile la designazione di un'altra comunità terapeutica.

In questo quadro *“L'ufficio di Procura sollecitava la comunicazione della relazione aggiornata del Dipartimento di Salute Mentale alla Comunità Don Guerrino Rota di Spoleto, indicata come altra possibile destinazione.*

A distanza di poco tempo, la Procura aveva notizia del decesso di Pugliese Vincenzo, avvenuto il 9.6.2023, presso l'abitazione dei nonni, dove ancora si trovava.”

A seguito del decesso e della denuncia querela del febbraio 2024 della madre del Pugliese, era stato iscritto un nuovo procedimento (n.2590/2024 mod.44), per i reati di cui all'art.328 c.p. e 586 c.p., con indagini delegate al NAS a coperte da segreto ex art.329 c.p.p.

Con nota di aggiornamento del DAG del 04/02/2025 si è appreso che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha comunicato che: *“In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto meglio indicata, rappresento che il p.p. 6056/2022 RGNR a carico del predetto Pugliese, per il reato dell'art. 572 c.p., è pendente in fase di indagini”.*

Ciò premesso, in sintesi, si evidenzia che dei fatti oggetto di interrogazione risulta pienamente investita l'Autorità giudiziaria ed al momento le indagini, volte a verificare eventuali responsabilità per il decesso del Pugliese, sono in corso e coperte da segreto.

Va comunque evidenziato che il Pugliese risulta essere stato seguito con sollecitudine da parte degli organi territorialmente competenti seguendo l'iter che

avrebbe favorito la cura e la tutela del Pugliese che, in alcuni casi, aveva volontariamente interrotto dette cure.

Sull'argomento, deve ricordarsi che, in ordine ai percorsi trattamentali necessari per soggetti affetti da malattie psichiatriche e/o tossicodipendenza, il D.P.C.M. 1° aprile 2008 ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale le competenze relative alla sanità penitenziaria, intraprendendosi contemporaneamente il percorso di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).

In attuazione alle linee guida dettate nel citato D.P.C.M., sono stati approvati in Conferenza Unificata Stato-Regioni, appositi accordi per definire le competenze delle Amministrazioni interessate (Ministero della salute, Ministero della giustizia, Regioni e Province autonome).

Sulla base dell'Accordo, revisionato ed aggiornato dall'Accordo Stato-Regioni del 30 novembre 2022, le Regioni e le Province autonome hanno assunto l'impegno di garantire l'accoglienza dei soggetti autori di reato, affetti da disturbi mentali per accertata incapacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto-reato e ritenuti socialmente pericolosi, per i quali l'Autorità giudiziaria disponga la misura di sicurezza, da eseguirsi nelle c.d. REMS (Residenze per l'esecuzione delle Misure di sicurezza), da realizzarsi in ogni territorio regionale e di provincia autonoma.

Proprio a seguito della constatazione dell'insufficienza delle REMS rispetto al fabbisogno trattamentale delle persone in misura di sicurezza, il Ministero della giustizia ha segnalato nell'ambito del Comitato paritetico interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Organismo di coordinamento per il superamento degli Ospedali psichiatrici, giudiziari, le relative problematiche, tanto che l'Accordo del 2015 è stato revisionato il 30 novembre 2022 con un nuovo testo, approvato dalla Conferenza Stato -Regioni.

Tra le nuove disposizioni, particolarmente significativa è quella di cui all'art. 4 che, nel disciplinare i criteri per la tenuta delle liste di attesa prevede, tra quelli vincolanti per la prioritaria accoglienza in REMS, che le parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano a ridurre gradatamente, sino ad azzerare le liste d'attesa, nonché a programmare e realizzare ogni iniziativa per prevenire la formazione di nuove

liste, nel rispetto dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 22/2022). Tra le predette iniziative sono sempre assicurate quelle idonee a garantire la completa e sollecita disponibilità di tutti i posti per cui le singole R.E.M.S. sono autorizzate.

Rilevanti, inoltre, appaiono le norme dell'Accordo che prevedono l'istituzione dei Punti Unici Regionali (art. 3), la Cabina di Regia Nazionale (art. 13), il sistema informativo per il monitoraggio del processo di superamento degli O.P.G. (art. 14), le previsioni relative al Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (P.T.R.I), da garantire ad ogni persona destinataria di una misura di sicurezza per infermità psichica (art. 8) e le disposizioni inerenti la collaborazione tra i Servizi sanitari e la magistratura (art. 10).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)